

## **Deliberazione C.C. n. 10 del 27.04.2016**

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**

**Aggiornamento alla normativa sopravvenuta.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che l'Imposta Unica Comunale si compone:

- dall'IMU (Imposta Municipale Unica), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), riferita ai servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- dalla TARI (Tributo sul servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Tenuto conto che nel corso degli anni 2015 e 2016 sono intervenute diverse disposizioni normative che hanno modificato in parte l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), in particolare si evidenziano:

- l'art 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, che ha disposto, a partire dall'anno 2015, l'assimilazione ad abitazione principale dell'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponente la riduzione di due terzi dell'imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016" che ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta, con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato d'uso, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, nello specifico:

a) l'art. 1, comma 10, lett. a) ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, abrogando la possibilità del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta che la utilizzano come abitazione principale;

b) l'art. 1, comma 14, lett. b) ha sostituito il comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, conseguentemente il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC;

Preso atto che si rende necessario, pertanto, procedere ad introdurre nella disciplina regolamentare il recepimento e la specificazione della normativa sopravvenuta, dando atto che le modifiche apportate sono evidenziate nell'allegato regolamento come segue:

- in carattere grassetto ed evidenziate in giallo le modifiche introdotte;

- in carattere rosso e barrato le parti da cancellare;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento comunale IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che, per l'anno 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito con Decreti del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 e del 01.03.2016, rispettivamente, al 31.03.2016 e da ultimo al 30.04.2016;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. n. 449/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto, altresì, delle seguenti disposizioni in materia di pubblicazione da parte dei Comuni delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011;
- art. 1, comma 688, della Legge 147/2013;
- nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale del 28.02.2014;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal vigente Regolamento comunale si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. B), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con undici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

## **DELIBERA**

1) Di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014, contenute nell'allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, così evidenziate:

- in grassetto ed evidenziate in giallo le modifiche introdotte;
- in carattere rosso e barrato le parti da cancellare.

2) Di dare atto che le modifiche del Regolamento, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2016 e che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento comunale IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

3) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, la sua pubblicazione sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti, con undici voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.